



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

**Le novità del
c.d. DL “Semplificazioni fiscali” convertito
(L 4 agosto 2022, n. 122)**

(Circolare n. 15 del 29 agosto 2022)

Indice

| | |
|--|----|
| 1. Premessa | 4 |
| 2. Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente | 4 |
| 2.1. Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori degli atti soggetti a registrazione (art. 1) | 4 |
| 2.2. Registri contabili tenuti con sistemi elettronici (art. 1 co. 2- <i>bis</i>) | 5 |
| 2.3. Dematerializzazione della scheda sulla scelta per la destinazione dell'otto, cinque e due per mille (art. 2) | 6 |
| 2.4. Modifiche al calendario fiscale IVA (art. 3 co. 1-3) | 6 |
| 2.5. Modifiche ai termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 3 co. 4-5) | 7 |
| 2.6. Differimento del termine di invio della dichiarazione dell'imposta di soggiorno (art. 3 co. 6) | 7 |
| 2.7. Informativa sulle provvidenze pubbliche: modalità e termini per l'adempimento (art. 3 co. 6- <i>bis</i>) | 7 |
| 2.8. Estensione della disciplina dei versamenti e della compensazione con il mod. F24 (art. 3- <i>bis</i>) | 8 |
| 2.9. Modifica del domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione (art. 4) | 8 |
| 2.10. Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi (art. 5) | 9 |
| 2.11. Riduzione dei controlli formali delle dichiarazioni precompilate presentate mediante professionisti o CAF (art. 6) | 9 |
| 2.12. Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente (art. 6- <i>bis</i>) | 10 |
| 2.13. Vendita diretta di immobili privi di rendita catastale (art. 6- <i>ter</i>) | 10 |
| 3. Semplificazioni in materia di imposte dirette | 11 |
| 3.1. Validità dell'attestazione dei contratti di locazione a canone concordato (art. 7) | 11 |
| 3.2. Estensione del principio di derivazione rafforzata (art. 8 co. 1 lett. a) | 11 |
| 3.3. Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio (art. 8 co. 1 lett. b) e co. 1- <i>bis</i>) | 12 |
| 3.4. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica (art. 9 co. 1) | 13 |
| 3.5. Abrogazione dell'addizionale IRES per le imprese ad elevata capitalizzazione che operano nei settori del petrolio e dell'energia (art. 9 co. 2) | 13 |
| 3.6. Razionalizzazione delle deduzioni IRAP per dipendenti a tempo indeterminato (art. 10) | 13 |
| 3.7. Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa e delle specifiche tecniche (art. 11) | 14 |
| 4. Semplificazioni in materia di imposte indirette | 14 |
| 4.1. Novità in tema di esterometro per operazioni fuori campo IVA (art. 12) | 14 |
| 4.2. Decorrenza del nuovo regime sanzionatorio in tema di esterometro (art. 13) | 15 |
| 4.3. Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (art. 14) | 15 |
| 4.4. Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo (art. 15) | 15 |
| 4.5. Pagamento dell'imposta di registro su contratti con la PA (art. 30) | 15 |
| 5. Altre misure di semplificazione fiscale | 16 |

| | |
|--|----|
| 5.1. Monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari (art. 16) | 16 |
| 5.2. Agevolazioni IVA per le prestazioni rese a soggetti ricoverati e loro accompagnatori (art. 18) | 16 |
| 5.3. Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF ai nuovi scaglioni (art. 20) | 17 |
| 5.4. Estensione del <i>reverse charge</i> nel settore elettronico ed energetico (art. 22) | 18 |
| 6. Ulteriori disposizioni fiscali | 18 |
| 6.1. Credito d'imposta per R&S su farmaci e vaccini (art. 23 co. 1) | 18 |
| 6.2. Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - Certificazione sulla qualificazione delle attività (art. 23 co. 2-8) | 18 |
| 6.3. Disciplina emergenziale ai fini degli ISA (art. 24) | 19 |
| 6.4. Contrassegno fiscale telematizzato su alcole e bevande alcoliche (art. 25) | 20 |
| 6.5. Novità in materia di Terzo Settore (artt. 25- <i>bis</i> , 26 e 26- <i>bis</i>) | 20 |
| 6.5.1. Modifiche alla disciplina fiscale del Codice del Terzo settore (art. 26 co. 1) | 20 |
| 6.5.2. Modifiche alla disciplina fiscale dell'impresa sociale (art. 26 co. 2) | 23 |
| 6.5.3. Verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS di ODV e APS (art. 25- <i>bis</i>) | 23 |
| 6.5.4. Proroga del termine per l'adeguamento degli statuti delle ONLUS, ODV e APS (art. 26- <i>bis</i>) | 23 |
| 7. Altre novità | 24 |
| 7.1. Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia (art. 31) | 24 |
| 7.2. Proroga del termine di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli aiuti COVID nell'RNA (art. 35 co. 1-3) | 24 |
| 7.3. Proroga della dichiarazione IMU per l'anno 2021 (art. 35 co. 4) | 25 |
| 7.4. Commissione tecnica del Fondo di indennizzo risparmiatori (art. 35 co. 5- <i>ter</i>) | 25 |
| 7.5. Proroga dei termini dei programmi delle amministrazioni straordinarie (art. 37) | 25 |
| 7.6. Modifiche al sistema di segnalazione dei creditori pubblici qualificati per la composizione negoziata della crisi (art. 37- <i>bis</i>) | 25 |
| 7.7. Termini di conferma dell'operazioni per gli incentivi per veicoli non inquinanti (art. 40) | 26 |
| 7.8. Incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti (art. 40- <i>bis</i>) | 27 |
| 7.9. Detrazioni edilizie: opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito e disciplina della cessione dei crediti (art. 40- <i>quater</i>) | 27 |
| 7.10. Detrazioni edilizie: opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito e disciplina della cessione dei crediti (art. 40- <i>quater</i>) | 27 |
| 7.11. Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante: iscrizione all'ultimo valore di bilancio (art. 45 co. 3- <i>octies</i> -3- <i>decies</i>) | 28 |

1. Premessa

Sulla G.U. 19.8.2022 n. 193, è stata pubblicata la L. 4.8.2022 n. 122 di conversione del DL 21.6.2022 n. 73 recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali".

Il decreto è entrato in vigore il 22.6.2022, mentre la legge di conversione è entrata in vigore il 20.8.2022.

Di seguito, vengono esaminate le misure di maggiore interesse e ci si sofferma, in particolare, sulle disposizioni del Titolo I, rubricato "Semplificazioni fiscali" (artt. 1-26).

Tra le principali novità introdotte in sede di conversione si segnalano:

- l'eliminazione, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, dell'obbligo del rispetto dei limiti "de minimis";
- la modifica alla disciplina recata dall'art. 121 co. 1 del DL 34/2020 riguardante la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi "optabili";
- la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 degli enti non commerciali;
- il ripristino del previgente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT;
- la riscrittura, nell'ambito del codice della crisi, della disciplina delle segnalazioni a carico dell'Agenzia delle Entrate;
- la modifica alla disciplina di correzione degli errori contabili;
- l'introduzione di una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante;
- la modifica della disciplina relativa agli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche;
- le novità apportate alla disciplina del Terzo settore.

Non formano oggetto della presente circolare le disposizioni in materia di lavoro e previdenza (Titolo II, Capo II e Titolo e III):

- assegno unico e universale (art. 38);
- procedura semplificata per la comunicazione di lavoro agile (art. 41-*bis*, introdotto in sede di conversione del DL);
- semplificazioni in materia di lavoro degli stranieri (artt. 42, 43 e 45);
- verifica dei requisiti di accesso per i lavoratori stranieri (art. 44).

2. Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente

2.1. Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori degli atti soggetti a registrazione (art. 1)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022 è stata confermata la modifica all'art. 68 del DPR

131/86, con l'eliminazione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori degli atti, a carico dei pubblici ufficiali.

Si ricorda che l'art. 67 del DPR 131/86 dispone l'obbligo di iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, in capo a:

- notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della Pubblica Amministrazione e altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
- cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;
- capi delle Amministrazioni Pubbliche e ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti.

L'art. 68 del DPR 131/86, ante modifiche del DL 73/2022, prevedeva l'obbligo in capo a tali soggetti, con cadenza quadrimestrale, di presentare i repertori suddetti all'Agenzia delle Entrate per le verifiche.

Il nuovo art. 68 del DPR 131/86 demanda ora il controllo dei repertori all'iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio, specificando che i soggetti obbligati alla tenuta dei repertori trasmettono il repertorio entro 30 giorni dalla data di notifica della richiesta da parte degli uffici. Inoltre, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate effettuano verifiche *"anche presso gli uffici dei soggetti roganti"*.

L'obbligo di presentazione quadrimestrale dei repertori viene quindi sostituito da una verifica *"a richiesta"* degli uffici.

Anche le sanzioni vengono adattate alle nuove modalità di controllo dei repertori: modificando l'art. 73 co. 1 del DPR 131/86, viene infatti, previsto che la sanzione amministrativa *"da euro 1.032,91 a euro 5.164,57"* si applica per i pubblici ufficiali che omettano la *"presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68"*.

2.2. Registri contabili tenuti con sistemi elettronici (art. 1 co. 2-bis)

Il co. 2-bis, inserito in sede di conversione in legge del DL 73/2022, modifica l'art. 7 co. 4-*quater* del DL 357/94.

Nella versione ante modifiche, la norma disponeva che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. Ciò in deroga al co. 4-*ter* dello stesso articolo che impone, invece, la stampa dei registri "meccanografici" entro 3 mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

A seguito delle richiamate modifiche apportate in sede di conversione, la disposizione riguarda non solo più la tenuta, ma anche la *"conservazione"* dei registri contabili elettronici. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo più in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di

legge, ma anche di "*conservazione sostitutiva digitale*" ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale (CAD - DLgs. 82/2005).

In sostanza, è sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli solo all'atto di eventuali richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Decorrenza

La modifica è in vigore dal 20.8.2022, data di entrata in vigore della L. 122/2022.

2.3. Dematerializzazione della scheda sulla scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'IRPEF (art. 2)

In caso di mod. 730 presentato tramite sostituto d'imposta, i sostituti d'imposta sono tenuti a:

- trasmettere all'Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, secondo modalità che saranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
- conservare copia di tali schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

In sede di conversione in legge del DL 73/2022, è stata prevista l'emanazione di due provvedimenti al fine di stabilire le modalità di trasmissione in via telematica, vale a dire:

- un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che stabilisca le modalità di trasmissione delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione;
- un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisca le modalità di trasmissione in via telematica dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022 che saranno trasmesse nel 2023.

2.4. Modifiche al calendario fiscale IVA (art. 3 co. 1-3)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022, è stato ripristinato il termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (la versione originaria dell'art. 3 aveva, invece, previsto la presentazione degli stessi "*entro il mese successivo al periodo di riferimento*").

Viene, inoltre, confermato il differimento del termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre dal 16 settembre al 30 settembre di ciascun anno (art. 21-*bis* del DL 78/2010).

2.5. Modifiche ai termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 3 co. 4-5)

Con una modifica all'art. 17 co. 1-*bis* lett. a) e b) del DL 124/2019, viene incrementata da 250 a 5.000 euro la soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare.

In particolare, con efficacia dalle fatture emesse a decorrere dall'1.1.2023, il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.

I commi 4 e 5 dell'art. 3 non hanno subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 73/2022.

2.6. Differimento del termine di invio della dichiarazione dell'imposta di soggiorno (art. 3 co. 6)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022 è stato confermato il differimento al 30.9.2022 del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per le annualità 2020 e 2021, originariamente fissato al 30 giugno dagli artt. 4 co. 1-*ter* del DLgs. 23/2011 e 4 co. 5-*ter* del DL 50/2017.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 25 co. 3-*bis* del DL 22.3.2021 n. 41, conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha stabilito che entro il 30.6.2022 devono essere presentate le dichiarazioni relative:

- all'anno d'imposta 2020;
- all'anno d'imposta 2021.

E che l'art. 1 co. 4 del DM 29.4.2022 ha disposto che la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente a quella relativa al 2021 entro il 30.6.2022.

Come detto, per effetto del DL 73/2022 tale termine è differito al 30.9.2022.

2.7. Informativa sulle provvidenze pubbliche: modalità e termini per l'adempimento (art. 3 co. 6-*bis*)

In sede di conversione del DL 73/2022 è stata integrata la disciplina relativa agli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 125 ss. della L. 124/2017, prevedendo che, *"fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio"*

dell'anno successivo".

La disposizione sembra, quindi, prevedere l'alternatività tra l'adempimento sul sito Internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno, e l'adempimento nella Nota integrativa e sembra applicabile:

- ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, che sono obbligati a predisporre la Nota integrativa, seppur la stessa abbia un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario;
- agli enti non commerciali, ove gli stessi predispongano la Nota integrativa.

Sembrirebbe, inoltre, logico riferire la semplificazione alle micro imprese, ove l'informativa sia inserita in calce allo Stato patrimoniale, nell'apposito campo testuale previsto dalla tassonomia XBRL PCI 2018-11-04 (sezione "Bilancio micro, altre informazioni").

Ragioni di ordine logico inducono a provvedere all'adempimento, in caso di inserimento delle informazioni nella Nota integrativa, nel termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.

Decorrenza

In mancanza di una specifica norma di decorrenza, le novità dovrebbero trovare applicazione relativamente alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023.

2.8. Estensione della disciplina dei versamenti e della compensazione con il mod. F24 (art. 3-bis)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022 è stata introdotta la possibilità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dei versamenti e della compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

La nuova disposizione sarà applicabile dalla data di entrata in vigore di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il quale individuerà e disciplinerà le tipologie di versamenti effettuabili con il modello F24, con utilizzo dei crediti in compensazione, che non siano già compresi nella disciplina di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.

2.9. Modifica del domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione (art. 4)

Ai sensi dell'art. 59 co. 1 del DPR 600/73, l'Amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale *"nel comune dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa"* e può consentire al contribuente, in presenza di particolari circostanze, di presentare istanza di variazione per stabilirlo in un comune diverso da quello determinato secondo le regole ordinarie *ex art. 58 del DPR 600/73*.

L'art. 4 in commento, confermato in sede di conversione in legge del DL 73/2022, dispone che

l'istanza per lo spostamento del domicilio fiscale in un comune diverso è presentata alla Direzione regionale o alla Divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate.

Se dopo la modifica del domicilio si rendessero necessarie successive revoche o variazioni:

- gli effetti si producono a seguito di provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato;
- per la revoca è competente l'organo che ha emanato l'originario provvedimento;
- se alla revoca consegue una contestuale richiesta di variazione del domicilio fiscale, il nuovo provvedimento è emanato dalla Direzione regionale, per spostamenti del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione, e dalla Divisione contribuenti, per spostamenti in altra regione.

2.10. Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi (art. 5)

Con la conversione in legge del DL 73/2022 è stata confermata la modifica all'art. 28 del DLgs. 346/90 in materia di imposta di successione, con la quale è stato previsto che i rimborsi fiscali spettanti al defunto, di competenza dell'Agenzia delle Entrate, sono erogati – salvo diversa comunicazione degli interessati – ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulti la devoluzione dell'eredità per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate.

La definizione delle modalità di trasmissione della comunicazione con cui gli interessati richiedono una diversa attribuzione del rimborso è demandata ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2.11. Riduzione dei controlli formali delle dichiarazioni precompilate presentate mediante professionisti o CAF (art. 6)

I controlli formali *ex art. 36-ter* del DPR 600/73 sono ridotti in relazione alle dichiarazioni precompilate presentate mediante un professionista o un CAF:

- se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
- il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata;
- il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;

- in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Inoltre, in sede di conversione in legge del DL 73/2022, è stato stabilito che:

- con riferimento ai dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata non è più richiesta la conservazione della documentazione;
- i professionisti e i CAF non devono più acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

2.12. Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente (art. 6-bis)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022, è stato modificato l’art. 6 della L. 212/2000 con l’inserimento di un nuovo co. 5-bis, che introduce per l’Amministrazione finanziaria l’obbligo di comunicare al contribuente – che sia a conoscenza dell’inizio dell’attività istruttoria di controllo – la conclusione della medesima qualora non siano emersi elementi per procedere.

La comunicazione della conclusione dell’attività istruttoria:

- è resa con modalità semplificata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività;
- non pregiudica l’esercizio successivo di ulteriore attività di controllo.

Attraverso un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all’Amministrazione i propri dati per ricevere tale comunicazione e i canali attraverso i quali la comunicazione sarà resa. Al riguardo, la norma stabilisce che i contribuenti che abbiano un’utenza mobile potranno riceverla anche mediante messaggi di testo o l’utilizzo dell’app “IO” o mediante posta elettronica semplice o certificata.

Per esplicita disposizione normativa, tale comunicazione non è prevista per le liquidazioni *ex artt. 36-bis* del DPR 600/73 e *54-bis* del DPR 633/72.

In generale, non si applica in relazione alle attività istruttorie di cui il contribuente non sia a conoscenza. Al contrario, trova applicazione ad esempio, in caso di invio di questionari o di inviti a comparire.

2.13. Vendita diretta di immobili privi di rendita catastale (art. 6-ter)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022, è stato modificato l’art. 52 del DPR 602/73 introducendo una disciplina opzionale alle procedure di riscossione coattiva dei tributi.

Il nuovo co. 2-*quinquies* dell’art. 52 introduce a favore del debitore la facoltà di procedere alla vendita diretta degli immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane.

In deroga al co. 2-*bis* dello stesso art. 52, il valore degli immobili è determinato con una perizia inoppugnabile effettuata dall'Agente delle Entrate in base agli accordi e nei termini stabiliti dall'art. 64 co. 3-*bis* del DLgs. 300/99.

La richiesta di perizia è presentata dal debitore all'Agente della riscossione. I costi sono a carico del debitore che versa il relativo importo all'Agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita del bene ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di 90 giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine, in assenza di pagamento, l'Agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute, unitamente alle spese esecutive di cui all'art. 17 co. 3 lett. a) del DLgs. 112/99.

Entrata in vigore

La nuova disciplina si applica ai procedimenti in corso a decorrere dal 20.8.2022, data di entrata in vigore della L. 122/2022

3. Semplificazioni in materia di imposte dirette

3.1. Validità dell'attestazione dei contratti di locazione a canone concordato (art. 7)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022, è stata confermata la modifica della validità dell'attestazione relativa ai contratti di locazione "concordati" per poter applicare le agevolazioni fiscali previste (aliquota del 10% della cedolare secca, base imponibile IRPEF ridotta del 30% e base imponibile imposta di registro al 70%); la stessa attestazione "*può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce*".

Con una modifica operata in sede di conversione del decreto, è stata però precisata la necessità che i contratti per cui opera la medesima attestazione abbiano il medesimo contenuto.

Pertanto, la medesima attestazione potrà valere anche per più contratti stipulati per il medesimo immobile, aventi il medesimo contenuto, purché non siano variate le condizioni dell'immobile, né l'Accordo territoriale.

3.2. Estensione del principio di derivazione rafforzata (art. 8 co. 1 lett. a)

La disposizione, confermata in sede di conversione in legge del DL 73/2022, modifica l'art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che il principio di derivazione rafforzata si applica:

- oltre che ai soggetti IAS/IFRS che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;
- anche ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, "*diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria*".

In sostanza, i soggetti che si qualificano come micro imprese (in quanto non superano i limiti dimensionali dell'art. 2435-ter c.c.), che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere il bilancio in forma ordinaria, determinano il reddito d'impresa applicando il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale *"valgono ... i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in previsti dai rispettivi principi contabili"*, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Prima della modifica apportata dal DL 73/2022, la norma escludeva l'applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro imprese, anche in caso di redazione del bilancio in forma ordinaria (ad esempio, perché *holding* di un gruppo industriale) o in forma abbreviata, ovvero nel caso in cui avessero deciso di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato.

Per espressa disposizione normativa, la modifica in esame si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a partire dal 2022.

3.3. Correzione di errori contabili: rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio (art. 8 co. 1 lett. b) e co. 1-bis)

Viene modificato l'art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili – che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione – *"valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili"*.

Tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98.

Sulla base di quanto riportato, il principio di derivazione rafforzata sembrerebbe, quindi, permettere il recepimento fiscale dell'impostazione contabile, riconoscendo la competenza fiscale e, quindi, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a CE o a SP) nell'esercizio in cui viene operata la correzione, evitando la presentazione della dichiarazione integrativa.

In sede di conversione in legge del DL 73/2022 è stato inserito un co. 1-bis, il quale prevede che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi dell'art. 83 co. 1 quarto periodo del TUIR – cioè secondo i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili – rilevano anche ai fini IRAP. Tale disposizione non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98.

Decorrenza

Per espressa disposizione normativa, le modifiche in esame si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, quindi, per i soggetti con

periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a partire dal 2022.

3.4. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica (art. 9 co. 1)

Con la conversione in legge del DL 73/2022 è stata confermata l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica *"a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022"*.

Ne consegue che le penalizzazioni previste dall'art. 30 della L. 724/94 non troverebbero applicazione per il periodo di imposta 2022 per i soggetti "solari" ove:

- i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Ferma restando l'applicazione della disciplina per il periodo di imposta 2021 (mod. REDDITI 2022), anche un'eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni.

3.5. Abrogazione dell'addizionale IRES per le imprese ad elevata capitalizzazione che operano nei settori del petrolio e dell'energia (art. 9 co. 2)

In sede di conversione del DL 73/2022 viene confermata l'abrogazione dell'addizionale IRES del 4% di cui all'art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7 per le imprese operanti nel settore del petrolio e dell'energia, con decorrenza *"dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020"* (periodo di imposta 2021 per i soggetti "solari").

L'addizionale avrebbe dovuto trovare applicazione a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31.12.2008 (2009, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31.12.2028.

3.6. Razionalizzazione delle deduzioni IRAP per dipendenti a tempo indeterminato (art. 10)

Sono state riformulate alcune parti dell'art. 11 del DLgs. 446/97, con l'obiettivo di sostituire le deduzioni "parziali" dei costi di lavoro a tempo indeterminato con la deduzione integrale di tali costi.

Per effetto della modifica:

- da un lato, viene disposta la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- dall'altro, vengono lasciate in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo non impiegati a tempo indeterminato, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

Decorrenza

La novità si applica a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di

entrata in vigore del DL 73/2022), vale a dire dal 2021, per i soggetti "solari".

La modifica ha, quindi, carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022.

Peraltro, in sede di conversione in legge del DL 73/2022, soprattutto a beneficio di chi ha già compilato e inviato telematicamente la dichiarazione, è stato recepito normativamente nell'art. 10 in commento il chiarimento reso dalla ris. Agenzia delle Entrate 15.7.2022 n. 40, stabilendo che, per il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, resta ferma la possibilità, ove ritenuto più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.

3.7. Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa e delle specifiche tecniche (art. 11)

Viene confermata la proroga di alcuni termini relativi all'approvazione della modulistica dichiarativa da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- i provvedimenti che approvano i modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770) e il mod. 730 devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 15 gennaio);
- i provvedimenti che approvano i modelli di dichiarazione dei redditi e IRAP devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 31 gennaio);
- i modelli di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati devono essere resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 15 febbraio).

Rimane invariato il termine del 15 gennaio per l'approvazione del modello di dichiarazione IVA, mentre non è chiaro se il termine per l'approvazione del modello di Certificazione Unica venga anch'esso spostato alla fine del mese di febbraio.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dai modelli delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

4. Semplificazioni in materia di imposte indirette

4.1. Novità in tema di esterometro per operazioni fuori campo IVA (art. 12)

L'articolo in commento, confermato in sede di conversione in legge del DL 73/2022, modifica l'ambito di applicazione oggettivo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere *ex art. 1 co. 3-bis* del DLgs. 127/2015, escludendo dall'obbligo comunicativo, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), anche quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7-7-*octies* del DPR 633/72, qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

4.2. Decorrenza del nuovo regime sanzionatorio in tema di esterometro (art. 13)

La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 73/2022.

Viene differita all'1.7.2022 l'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, introdotta dalla L. 178/2020 e già operativa dall'1.1.2022.

Si ricorda che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, è prevista una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

4.3. Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (art. 14)

Modificando gli artt. 13 e 19 del DPR 131/86, viene portato a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione *"in termine fisso"* di tutti gli atti formati in Italia.

Prima della modifica, il termine fisso di registrazione era stabilito dall'art. 13 del DPR 131/86 in 20 giorni (dalla data dell'atto), anche se operavano alcune eccezioni per le locazioni immobiliari e per la registrazione degli atti notarili (da registrare tramite modello unico informatico, MUI) per le quali già valeva il termine di 30 giorni.

Inoltre, con la modifica all'art. 19 del DPR 131/86, viene stabilito che il medesimo termine di 30 giorni si applica anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione (ad esempio, avveramento della condizione sospensiva, determinazione definitiva del prezzo, proroga, ecc.).

Non sono state introdotte modifiche in sede di conversione in legge del DL 73/2022.

4.4. Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo (art. 15)

Con l'inserimento del co. 596-*bis* nell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, viene prevista la possibilità di estendere il pagamento telematico dell'imposta di bollo (con addebito in conto, carta di credito, debito o prepagate attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA) ad ulteriori atti, documenti e registri (contemplati dalla Tariffa allegata al DPR 642/72), da individuare con *"provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale"*.

La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 73/2022.

4.5. Pagamento dell'imposta di registro su contratti con la PA (art. 30)

L'articolo in commento, non modificato in sede di conversione del DL 73/2022, interviene sull'art. 16-*bis* del RD 2440/23, relativo alle spese per la stipula di contratti con la PA, adattando la lettera della norma alla disciplina oggi vigente e sostituendo:

- il rinvio all'abrogato DPR 634/72 con il riferimento all'art. 57 del DPR 131/86, in materia di imposta di registro (nella parte in cui la norma recata dal RD 2440/23 specifica che le spese di registrazione del contratto sono a carico della parte contrattuale diversa dalla PA);
- il riferimento alle tariffe definite dal "Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro" con il rinvio alle tariffe "approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" (nella parte della norma recata dal RD 2440/23 che definisce l'ammontare delle spese di copia).

Viene, poi, precisato che gli importi delle spese di copia e di registrazione *"sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome"*.

Altre modifiche (agli artt. 54 e 55 del RD 2440/23) riguardano le modalità di pagamento di spese da parte dello Stato.

5. Altre misure di semplificazione fiscale

5.1. Monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari (art. 16)

L'art. 1 del DL 167/90 stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3 co. 2 del DLgs. 231/2007, i soggetti di cui all'art. 3 co. 3 lett. a) e d) e gli operatori non finanziari ex art. 3 co. 5 lett. i) del DLgs. 231/2007 che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- i dati di cui all'art. 31 co. 2 del DLgs. 231/2007, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale;
- indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata.

In sede di conversione in legge del DL 73/2022 è stata confermata la riduzione a 5.000 euro (rispetto al precedente limite di 15.000 euro) della soglia quantitativa a partire dalla quale scatta l'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l'estero.

Il nuovo limite si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

5.2. Agevolazioni IVA per le prestazioni rese a soggetti ricoverati e loro accompagnatori (art. 18)

La disposizione in commento – non modificata in sede di conversione in legge del DL 73/2022 – estende l'ambito applicativo del regime di esenzione IVA e dell'aliquota IVA del 10% ad alcune prestazioni rese in ambito sanitario.

Viene stabilito che l'esenzione prevista dall'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, per le prestazioni

sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle arti e professioni sanitarie, spetta anche laddove tali prestazioni costituiscano una componente di una prestazione di ricovero e cura che viene effettuata a favore della persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo n. 19 dell'art. 10 citato (ad esempio, anche da cliniche e case di cura non convenzionate). Ciò a condizione che tale soggetto abbia acquistato a sua volta la prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto abbia trovato applicazione il regime di esenzione ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72.

L'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura soltanto fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dal prestatore al soggetto terzo.

Viene, inoltre, sostituito il n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, stabilendo che l'aliquota IVA del 10% si applica:

- alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle che beneficiano dell'esenzione IVA di cui all'art. 10 co. 1 n. 18 e 19 del DPR 633/72;
- alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'art. 10 co. 1 n. 19 del DPR 633/72 (vale a dire da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, ONLUS o, con l'operatività della riforma del Terzo settore, da enti del Terzo settore non commerciali), nonché da case di cura non convenzionate;
- alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i già citati soggetti di cui all'art. 10 co. 1 n. 19 del DPR 633/72.

Resta ferma l'applicazione dell'aliquota del 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 della L. 217/83.

5.3. Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF ai nuovi scaglioni (art. 20)

In sede di conversione vengono confermate le novità introdotte dal DL 73/2022 in relazione all'adeguamento delle aliquote delle addizionali comunali all'IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito dell'IRPEF:

- è differito al 31 luglio, limitatamente al 2022, il termine per adeguare le aliquote dell'addizionale comunale ai nuovi scaglioni IRPEF;
- in caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune effettua le conseguenti modifiche allo stesso in occasione della prima variazione utile.

Si stabilisce inoltre che l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima, nel caso di:

- Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito che non adottino le delibere entro il 31.7.2022;

- Comuni che non trasmettono le delibere entro il 20.12.2022.

5.4. Estensione del *reverse charge* nel settore elettronico ed energetico (art. 22)

La disposizione in commento – non modificata in sede di conversione in legge del DL 73/2022 – proroga l'adozione del *reverse charge* sino al 31.12.2026 per le seguenti operazioni del settore elettronico ed energetico (in precedenza, ai sensi dell'art. 17 co. 8 del DPR 633/72, la misura si rendeva applicabile per le operazioni effettuate sino al 30.6.2022):

- cessioni di telefoni cellulari;
- cessioni di *console* da gioco, *tablet* PC e *laptop*, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall'art. 3 della direttiva 2003/87/Ce;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

6. Ulteriori disposizioni fiscali

6.1. Credito d'imposta per R&S su farmaci e vaccini (art. 23 co. 1)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022 vengono confermate le modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini di cui all'art. 31 del DL 73/2021, eliminando il riferimento ai "nuovi" farmaci e vaccini e prevedendo che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 del DM 26.5.2020.

6.2. Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione: certificazione sulla qualificazione delle attività (art. 23 co. 2-8)

Con riferimento al credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, per favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 27.12.2019 n. 160, viene confermata – in sede di conversione in legge del DL 73/2022 – la facoltà per le imprese di richiedere un'apposita certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista

dal quarto periodo del co. 203, nonché dai co. 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo art. 1 della L. 160/ 2019.

La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Con un DPCM di prossima emanazione saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

6.3. Disciplina emergenziale ai fini degli ISA (art. 24)

In relazione al perdurare delle condizioni negative connesse all'emergenza epidemiologica, attraverso la modifica dell'art. 148 co. 1 del DL 34/2020 vengono estese al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 le misure straordinarie volte a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica sugli ISA e a introdurre specifiche cause di esclusione.

Per la medesima ragione, integrando l'art. 148 co. 2 del DL 34/2020 viene previsto che, nella definizione delle strategie di controllo di cui all'art. 9-*bis* co. 14 del DL 50/2017 basate anche sul punteggio ISA:

- per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
- per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

Vengono differiti a regime i termini per l'approvazione degli ISA, attraverso la modifica del co. 2 dell'art. 9-*bis* del DL 50/2017. Nello specifico, gli ISA sono approvati con decreto entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati (anziché entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati), mentre le modifiche agli ISA necessarie a tenere conto di situazioni di natura straordinaria sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate (anziché entro il mese di febbraio).

Si segnala che, in sede di conversione in legge del DL 73/2022, l'art. 24 in commento non ha subito modifiche.

6.4. Contrassegno fiscale telematizzato su alcole e bevande alcoliche (art. 25)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022 l'articolo in commento è stato soppresso.

La disposizione originaria prevedeva l'aggiornamento con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze delle caratteristiche, del prezzo, delle modalità di distribuzione e di applicazione del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, in relazione all'evoluzione delle tecnologie di anticontraffazione, nonché di tracciabilità dell'alcole e delle bevande alcoliche condizionati tramite i dati di contabilità presentati esclusivamente in forma telematica dai soggetti obbligati.

6.5. Novità in materia di Terzo Settore (artt. 25-*bis*, 26 e 26-*bis*)

6.5.1. Modifiche alla disciplina fiscale del Codice del Terzo settore (art. 26 co. 1)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022, sono state apportate numerose modifiche alla disciplina fiscale contenuta nel Titolo X del Codice del Terzo settore.

Disposizioni in materia di imposte sui redditi

In relazione alla verifica della natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale, viene integrato l'art. 79 co. 2 del DLgs. 117/2017, specificando che i costi effettivi, da contrapporre ai corrispettivi derivanti da tali attività, sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari.

Con un'integrazione al co. 2-*bis* dell'art. 79, vengono incrementati i presupposti che determinano la perdita della natura non commerciale delle attività di interesse generale. Ciò si verifica se i ricavi non superano di oltre il 6% (prima, 5%) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre (prima, due) periodi consecutivi.

Attraverso la modifica ai co. 4 e 5-*bis* dell'art. 79 del DLgs. 117/2017 è stato anche specificato che:

- i fondi derivanti dalle raccolte pubbliche occasionali e i contributi e gli apporti erogati da Amministrazioni Pubbliche non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di natura non commerciale ai sensi del co. 5 dell'art. 79 del DLgs. 117/2017;
- si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i proventi non commerciali delle ODV (art. 84 del DLgs. 117/2017) e delle APS (art. 85 del DLgs. 117/2017).

Mutamento della qualifica da ETS non commerciale a ETS commerciale

Per agevolare gli enti nella prima fase di applicazione della nuova disciplina, viene stabilito che, per i primi due periodi successivi a quello nel quale è rilasciata l'autorizzazione europea, il mutamento di qualifica da ETS non commerciale a ETS commerciale, e viceversa, produce effetti a partire dal periodo successivo a quello in cui lo stesso si verifica (art. 79 co. 5-*ter* del DLgs. 117/2017).

Ordinariamente, invece, il cambio di qualifica produce effetti immediati.

Disposizioni in materia di imposte indirette

Con una modifica dell'art. 82 co. 3 del DLgs. 117/2017, viene prevista per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (200 euro) agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con:

- le Amministrazioni Pubbliche;
- l'Unione europea;
- le Amministrazioni Pubbliche straniere;
- gli altri organismi pubblici di diritto internazionale.

Inoltre, è stato inserito nell'art. 82 del DLgs. 117/2017 il co. 5-*bis* che dispone l'esenzione da IVAFE per i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero da tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Erogazioni liberali

Le agevolazioni previste dall'art. 83 del DLgs. 117/2017 per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore spettano a condizione che le liberalità ricevute dagli ETS vengano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In sede di conversione del DL 73/2022 viene sostituito il co. 3 del citato art. 83 che stabiliva che, per la spettanza delle agevolazioni, l'ente dovesse dichiarare la propria natura non commerciale, al momento dell'iscrizione nel RUNTS.

Regime fiscale delle ODV e degli enti filantropici

Viene riformulato l'art. 84 co. 2 del DLgs. 117/2017, prevedendo la detassazione dei redditi derivanti dal patrimonio immobiliare di ODV ed enti filantropici, a condizione che detti redditi vengano destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale.

Attraverso la sostituzione del co 2-*bis* dell'art. 84 in commento, l'esenzione viene estesa *tout court* agli enti filantropici.

Regime fiscale per APS e società di mutuo soccorso

Con una modifica all'art. 85 co. 1 del DLgs. 117/2017, sono ampliate le categorie di soggetti nei cui confronti le APS possono svolgere attività in diretta attuazione delle finalità istituzionali e dietro il pagamento di corrispettivi specifici senza che dette attività siano considerate commerciali.

Nello specifico, si tratta degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Tale previsione è estesa anche alle società di mutuo soccorso.

Inoltre, viene riformulato l'art. 85 co. 7 del DLgs. 117/2017, prevedendo la detassazione dei redditi derivanti dal patrimonio immobiliare delle APS, a condizione che detti redditi vengano destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale.

Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli ETS

Con una modifica all'art. 87 co. 1 lett. b) del DLgs. 117/2017, viene previsto che l'obbligo di tenere le scritture contabili previste dall'art. 18 del DPR 600/73 (contabilità semplificata per le imprese) riguarda non solo le attività di interesse generale e le attività diverse svolte con modalità commerciali, ma anche le attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del codice.

A norma dell'art. 87 co. 5 del DLgs. 117/2017, fatti salvi gli specifici esoneri previsti in dipendenza dell'applicazione del regime forfetario di cui all'art. 86 del DLgs. 117/2017, gli ETS non commerciali, limitatamente alle attività non commerciali di interesse generale o diverse svolte, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi "*mediante ricevuta o scontrino fiscale*". La disposizione è integrata con la precisazione che l'esclusione riguarda anche gli obblighi di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

"De minimis"

Viene modificato l'art. 88 del DLgs. 117/2017, il quale subordina la concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 82 e 85 del codice alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti *de minimis*, in modo da includere il riferimento al co. 3 dell'art. 82, come modificato dal DL 73/2022.

Viene altresì aggiornata la disciplina europea di riferimento, aggiungendo il riferimento al regolamento (UE) della Commissione 25.4.2012 n. 360/2012, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Estensione a tutti gli ETS della disciplina transitoria

In deroga all'art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017, dall'1.1.2018 e fino al periodo di entrata in vigore delle disposizioni fiscali, si applicano a ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri le disposizioni specificamente individuate al co. 1 del citato art. 104 quali, ad esempio, il "Social bonus", l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie poste in essere dagli ETS, le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.

Integrando il co. 1 dell'art. 104 del DLgs. 117/2017, viene previsto che tale disciplina transitoria si applica, a decorrere dall'operatività del RUNTS, agli enti che si iscrivono al medesimo registro (e non solo più limitatamente a ONLUS, ODV e APS).

Tale previsione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 73/2022.

6.5.2. Modifiche alla disciplina fiscale dell'impresa sociale (art. 26 co. 2)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022 sono state apportate alcune modifiche al DLgs. 112/2017, recante la disciplina dell'impresa sociale.

All'art. 16 co. 1 del citato DLgs. viene prevista da facoltativa (*"possono destinare"*) a obbligatoria (*"destinand"*) la destinazione di una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15 co. 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali.

È inserito un ulteriore periodo all'art. 18 co. 5 del DLgs. 112/2017 al fine di promuovere gli investimenti negli enti dotati della qualifica di impresa sociale. In particolare, fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del DL 73/2022 si applicano le misure previste dai precedenti co. 3 e 4 (ossia la detrazione IRPEF e la deduzione IRES sul 30% delle somme investite).

Si ricorda che l'operatività degli artt. 16 e 18 del DLgs. 112/2017 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del Lavoro.

6.5.3. Verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS di ODV e APS (art. 25-bis)

Con un'integrazione dell'art. 54 co. 2 del DLgs. 117/2017, introdotta in sede di conversione in legge del DL 73/2022, viene riconosciuto maggior tempo agli uffici del RUNTS per completare le verifiche in ordine all'iscrizione al nuovo registro di ODV e APS, i cui dati sono trasmigrati automaticamente dai registri di settore al nuovo registro unico.

La norma prevede 180 giorni per effettuare i controlli, decorsi i quali gli enti sono iscritti per silenzio assenso. Ai fini del computo di tale termine, viene ora precisato che non si tiene conto del periodo compreso tra l'1.7.2022 e il 15.9.2022.

6.5.4. Proroga del termine per l'adeguamento degli statuti delle ONLUS, ODV e APS (art. 26-bis)

L'articolo in commento, inserito in sede di conversione in legge del DL 73/2022, interviene sull'art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017, differendo dal 31.5.2022 al 31.12.2022 il termine entro il quale ONLUS, ODV e APS possono adeguare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni

dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli a disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

7. Altre novità

7.1. Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia (art. 31)

La disposizione in commento, non modificata in sede di conversione in legge del DL 73/2022, abroga gli artt. 87-97 del RD 21.12.33 n. 1736, relativi al vaglia cambiario non trasferibile emesso dalla Banca d'Italia.

Tali titoli di credito erano utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per effettuare i rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze relative al rimborso di tasse e imposte dirette e indirette, nel caso in cui il beneficiario non fornisse le coordinate bancarie o postali del conto corrente e l'importo dovuto fosse superiore a 2.000 euro (prov. Agenzia delle Entrate 7.2.2014 n. 18173)

7.2. Proroga del termine di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli aiuti COVID nell'RNA (art. 35 co. 1-3)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022 viene confermata, senza modifiche, la proroga del termine previsto dall'art. 10 co. 1 secondo periodo del DM 31.5.2017 entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nell'RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui al richiamato art. 10 co. 1 secondo periodo, in scadenza:

- dal 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31.12.2022, sono prorogati al 30.6.2023;
- dall'1.1.2023 al 30.6.2023, sono prorogati al 31.12.2023.

Tale proroga si applica alla registrazione nell'RNA (nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID.

Viene inoltre prorogata al 31.12.2023 (in luogo del precedente termine del 31.12.2022) la disposizione prevista dall'art. 31-*octies* del DL 137/2020, secondo cui l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

7.3. Proroga della dichiarazione IMU per l'anno 2021 (art. 35 co. 4)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022, viene confermato il differimento dal 30.6.2022 al 31.12.2022 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, riferita a:

- immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
- variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta intervenute nel 2021.

Nessuna proroga è invece disposta per gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022 ex art. 1 co. 770 della L. 160/2019.

7.4. Commissione tecnica del Fondo di indennizzo risparmiatori (art. 35 co. 5-ter)

I co. 493-507 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) hanno istituito il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), rivolto ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16.11.2015 e prima dell'1.1.2018.

Con una modifica apportata in sede di conversione in legge del DL 73/2022 è stata prevista la proroga, dal 31.7.2022 al 31.12.2022, della durata in carica della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori.

7.5. Proroga dei termini dei programmi delle amministrazioni straordinarie (art. 37)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022 viene confermato l'intervento sui termini dei programmi delle amministrazioni straordinarie di cui all'art. 51 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020 con scadenza successiva al 23.2.2020.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre il 30.11.2022, possono essere prorogati i termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all'art. 27 co. 2 del DLgs. 270/99 e già autorizzati ai sensi dell'art. 57 del DLgs. 270/99, delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al DL 247/2003 conv. L. 39/2004, anche se già prorogati ai sensi dell'art. 4 co. 4-ter e 4-septies del DL 347/2003.

La medesima proroga può essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria regolate dal DLgs. 270/99.

7.6. Modifiche al sistema di segnalazione dei creditori pubblici qualificati per la composizione negoziata della crisi (art. 37-bis)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022 è stata riscritta la disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati di cui all'art. 25-novies del DLgs. 14/2019 per la composizione negoziata

della crisi (in vigore dal 15.7.2022), con particolare riferimento alla posizione dell'Agenzia delle Entrate.

I creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione), in presenza di precise soglie debitorie, eseguono le segnalazioni all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo PEC o, in mancanza, con raccomandata A/R inviata all'indirizzo risultante dall'Anagrafe tributaria.

Le segnalazioni contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata di cui all'art. 17 co. 1 del DLgs. 14/2019, se ne ricorrono i presupposti.

Esposizione debitoria rilevante per la segnalazione

Per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL 73/2022, ai fini della segnalazione, per l'Agenzia delle Entrate assumerà rilievo l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-*bis* del DL 78/2010 conv. L. 122/2010, di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.

Nell'originaria formulazione, invece, la norma contemplava solo il debito scaduto e non versato per IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche superiore all'importo di 5.000 euro.

La segnalazione sarà, comunque, inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro.

Termine di invio delle segnalazioni

Sempre per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL 73/2022, le segnalazioni sono inviate dall'Agenzia delle Entrate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-*bis* del DPR 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni (e non più 60 come previsto in precedenza) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21-*bis* del DL 78/2010.

La disciplina trova applicazione per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 21-*bis* del DL 78/2012 relative al secondo trimestre 2022 (e non più al primo trimestre, come previsto in precedenza).

7.7. Termini di conferma dell'operazione per gli incentivi per veicoli non inquinanti (art. 40)

Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del MISE effettuate entro il 31.12.2022, viene confermato il nuovo termine di 270 giorni (in luogo dei precedenti 180 giorni) dalla prenotazione dell'incentivo per:

- la conferma dell'operazione;
- la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato e del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo.

7.8. Incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti (art. 40-bis)

Per l'anno 2022 le risorse assegnate con il DPCM 6.4.2022 per gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti sono rimodulate come segue:

- ridotte di 20 milioni di euro le risorse destinate agli incentivi previsti dall'art. 2 co. 1 lett. b) del DPCM 6.4.2022 per le persone fisiche che acquistano e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km);
- incrementate di 20 milioni di euro le risorse destinate agli incentivi previsti dall'art. 2 co. 1 lett. e) del DPCM 6.4.2022 che riconosce un contributo del 30% (o del 40% con rottamazione) del prezzo di acquisto dei veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

7.9. Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale: eliminazione del limite "de minimis" (art. 40-quater)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022 è stata ulteriormente modificata la disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, con eliminazione dell'applicabilità del limite "de minimis".

Nello specifico, è stato abrogato il co. 3-ter dell'art. 2 del DL 17.5.2022 n. 50 (inserito in sede di conversione in L. 15.7.2022 n. 91), il quale prevedeva che *"gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis"*.

7.10. Detrazioni edilizie: opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito e disciplina della cessione dei crediti (art. 40-quater)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022, viene ulteriormente modificata la disciplina dell'art. 121 co. 1 del DL 34/2020 relativa alla cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi "optabili".

Viene, infatti, abrogato l'art. 57 co. 3 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL "Aiuti") che stabiliva che *"le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) [dello stesso decreto], si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022"*.

In seguito a detta abrogazione, quindi, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate anche in data anteriore all'1.5.2022, la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche o dalle società appartenenti a un gruppo bancario a favore dei *"soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione"*, vale a dire a favore di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

L'ampliamento della platea dei potenziali "acquirenti finali" dovrebbe valere anche per tutti i crediti di imposta "generati" da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure di opzione della "prima cessione" effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate prima del 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022).

7.11. Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante: iscrizione all'ultimo valore di bilancio (art. 45 co. 3-*octies*-3-*decies*)

In sede di conversione in legge del DL 73/2022 è stata introdotta una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall'OIC di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.

In sostanza, in considerazione dell'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, la deroga consente di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. Le modalità attuative contabili delle disposizioni in esame saranno stabilite dall'OIC.

La disposizione ricalca quelle previste in precedenza dal DL 29.11.2008 n. 185 (conv. L. 28.1.2009 n. 2) (c.d. "decreto anti-crisi") per gli esercizi 2008-2012 e dal DL 23.10.2018 n. 119 (conv. L. 17.12.2018 n. 136) (c.d. "decreto collegato alla legge di bilancio 2019") per gli esercizi 2018-2020.

A tal riguardo, l'OIC aveva fornito chiarimenti, rispettivamente, mediante i documenti interpretativi n. 3 e 4.

Il regime derogatorio si applica anche alle imprese di assicurazione di cui all'art. 91 co. 2 del DLgs. 7.9.2005 n. 209 (c.d. "codice delle assicurazioni private"), sempre che redigano il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali.

In tal caso, le modalità attuative e applicative sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento (si veda lo schema di regolamento pubblicato dall'IVASS il 12.8.2022, in pubblica consultazione fino al 23.8.2022).

Decorrenza

La deroga si applica con riferimento all'esercizio in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, in riferimento all'esercizio 2022.

La disposizione potrà, peraltro, essere prorogata, con decreto del MEF, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.